



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 261,87	
di cui: €	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 218,87	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2017, a fronte di 193443 sanzioni emesse sono stati presentati 178 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,092%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,37% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 19/06/2018

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 431/2018 del 07/06/2018

Soggetto creditore:

Denominazione: Olmi Antonio nato a Firenze il 28/04/1975

Codice fiscale: LMONTN75D28D612L p.iva

Residenza/sede legale: via G.L. Spontini n. 22 Firenze

Importo complessivo del debito: € 261,87

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 218,87	per spese legali
€ 43,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 431/2018 DEL 07/06/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 11/06/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. LUCIA MORI
VIA XX SETTEMBRE N. 78
50129 FIRENZE
FI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2464/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **431/2018** in data : **07/06/2018**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

OLMI ANTONIO

Difeso da:

LUCIA MORI

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



Pisa 07/06/2018

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

I 55961
9/6/18

Accolto
spese

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

A seguito del verbale del 04.06.2018

R.G. 2464/17

Nella causa promossa da

OLMI ANTONIO

CONTRO

COMUNE DI PISA

ricorrente

Convenuto

sulle conclusioni di cui al ricorso e della sola parte convenuta all'udienza del 4.6.2018

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua

Sent. n.

431/18

del

4/6/2018

R.G. n.

2464/17

Rep. n.

cro-2

2842/18

Sentenza dep.

7/6/2018

PUBBL

7/6/2018

decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Trattasi di opposizione al verbale redatto dalla Polizia Municipale di Pisa n. 4436039/2017/P del 22.08.17 per la violazione dell'art. 158/21-6 e 7/9-14 c.s. da parte del proprietario dell'autovettura tg EY 787 GH.

Il ricorso merita accoglimento.

La doglianza del ricorrente circa l'impossibilità di avere effettuato l'infrazione poiché a suo dire l'auto non poteva trovarsi nel luogo dell'infrazione, è stata di fatto confermata dal rappresentante della Polizia Municipale in udienza che non ha escluso che il giorno dell'infrazione fosse il 23 anziché il 22.08.17.

Osserva il giudicante come tale erronea indicazione sia stata ripetuta sia nel verbale sanzionatorio successivamente emesso, sia nel c.d. "avviso di cortesia" onde per cui l'osservazione circa la non opponibilità del solo avviso non può essere ritenuta rilevante ai fini del rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza


P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso ed il verbale

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese e competenze di giudizio che tassa e liquida in € 193,00 di cui € 43,00 per esborsi ed € 150,00 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CAP come di legge.

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri



Dr. ALESSANDRO MAGGINI

